

Statuto di Ad Fontes APS

(adeguato ai sensi del Codice del Terzo settore - D. Lgs. 117/2017)

Art. 1 - Denominazione e sede

- 1. È costituita, l'associazione denominata: "Ad Fontes APS" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
- 2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
- 3. L'Associazione ha sede legale in Morbegno, Via San Rocco, n 42/b e la sua durata è illimitata.
- 4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha scopo di lucro e garantisce il rispetto dei principi di democrazia ed uguaglianza, di libertà e dignità degli associati, di pari opportunità tra uomini e donne; si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. L'Associazione si pone i seguenti obiettivi:

- promuovere la conservazione, la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storiche e culturali, con particolare (ma non esclusiva) attenzione a quelle locali della provincia di Sondrio e della diocesi di Como.
- accrescere la sensibilità verso le problematiche culturali, e promuoverne il patrimonio a tutti i livelli di fruizione e di partecipazione.
- favorire una alfabetizzazione culturale la più ampia possibile e coinvolgente tutte le fasce della popolazione, a cominciare dai giovanissimi.
- diffondere un concetto di cultura intesa come "orizzonte vitale di senso" e "gusto per il bello": valori potenzialmente qualificanti la vita di ciascuna persona, entro una prospettiva di 'rinnovato umanesimo'.
- creare collegamento e raccordo tra la ricerca culturale scientifica e la divulgazione locale, nel convincimento che solo la ricerca e la formazione permanente sono garanzia di una offerta culturale qualitativamente valida e incisivamente formativa.
- raccordare esperienze culturali significative con i nuovi linguaggi multimediali, per sperimentare soluzioni di comunicazione innovative ed efficaci.
- diffondere anche al di fuori del contesto locale soprattutto grazie all'uso di Internet
 e delle nuove tecnologie ricerche, studi ed esperienze culturali significative, al fine
 di favorire la promozione territoriale, con particolare attenzione alla provincia di
 Sondrio e al Comasco a partire da contenuti culturali di qualità.
- individuare e diffondere attraverso il sito dell'associazione altri siti e studi di qualità relativi al contesto geografico pertinente agli interessi dell'associazione (oppure ad aree affini o comparabili).





favorire il contatto e il dialogo tra ricercatori, sia in modo diretto sia tramite il sito dell'associazione. L'associazione intende in tal modo configurarsi come luogo di incontro e di condivisione di esperienze professionali condotte da singoli soci e associati, come contesto di scambio dialettico sia al suo interno, sia nei confronti di altri operatori culturali in settori simili e 'adiacenti', sul denominatore di un comune interesse per lo stesso contesto territoriale (o contesti comparabili). Tale spazio di condivisione si rivela prezioso perché la conoscenza di vari lavori in corso, può agevolare una costruttiva rete di collaborazioni.

Art. 3 - Attività d'interesse generale (ai sensi D.L. 117/2017 art 5, c.1):

- 1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (comma f del D.L. 117/2017 art 5, c.1);
 - formazione universitaria e post-universitaria (comma g, ut supra);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (comma h, ut supra);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (comma i, ut supra);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (comma l, ut supra);
 - erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (comma u, ut supra).
- 2. In particolare, l'associazione si propone di:
 - ideare, progettare, realizzare e promuovere corsi, seminari, convegni, mostre, visite guidate a monumenti locali (chiese, palazzi o castelli...), concerti, sia mediante la sola partecipazione degli associati, sia in collaborazione con istituzioni pubbliche o private con le quali si condividano stili di lavoro e obiettivi.
 - promuovere percorsi formativi, sia destinati alle scuole sia dedicati alla formazione permanente. L'associazione potrà curare anche la diffusione degli esiti di tali percorsi
 - progettare, realizzare e aggiornare la struttura e i contenuti del sito dell'associazione, quale efficace medium di comunicazione dei contenuti maturati all'interno dell'associazione (oppure grazie alla collaborazione di simpatizzanti) e quale specchio dello stile culturale associativo.
 - progettare, realizzare, stampare, diffondere prodotti editoriali, sia nelle tradizionali forme cartacee sia in forme multimediali, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche o private.





- divulgare informative promozionali relative a opportunità ed eventi culturali presenti sul territorio (calendari culturali), organizzati dall'associazione oppure da altre istituzioni pubbliche e private - in coerenza con i fini dell'associazione.
- ideare, progettare, attuare e promuovere iniziative volte alla salvaguardia delle fonti storiche, documentarie e artistiche, in coerenza con gli obiettivi dell'associazione
- ed ogni altra attività ritenuta idonea al conseguimento delle finalità istituzionali, in conformità alle disposizioni legislative citate all'art. 1.
- 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
- 4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 5 - Ammissione

- Possono aderire all'Associazione coloro i quali dimostrino un profondo spirito di condivisione delle finalità istituzionali ed intendano collaborare per il loro conseguimento, in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari ed ai provvedimenti adottati dagli organi associativi.
- 2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
- 3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore
- 4. La richiesta di ammissione è presentata mediante sottoscrizione di apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà richiedere all'aspirante (dopo la presentazione della domanda) di sostenere un colloquio di conoscenza reciproca, dell'esito del colloquio si terrà conto a fini di ammissione. Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità sulla richiesta di ammissione nel corso della prima riunione utile. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
- 5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

lle





- 6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. La quota associativa non è trasmissibile ad alcun titolo, né rivalutabile.
- 7. Soci Onorari: è facoltà del Consiglio Direttivo associare persone che si sono particolarmente distinte nell'ambito di operatività istituzionale e persone che hanno offerto un contributo scientifico particolarmente rilevante.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- 1. esser convocati e votare alle Assemblee, direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- 2. elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;
- 3. proporre progetti ed iniziative;
- 4. conoscere programmi ed attività con i quali l'Associazione intende perseguire gli scopi associativi;
- 5. accedere agli atti, ai documenti ed ai registri associativi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali;
- 6. comunicare il proprio recesso in qualsiasi momento e senza oneri, con avviso scritto indirizzato al Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- 1. osservare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni ed i provvedimenti adottati dagli organi associativi;
- 2. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- 3. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea;
- 4. I singoli aderenti hanno facoltà di versare contributi ulteriori a titolo di scelta personale, ferma restando l'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i soci;
- 5. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per:

- 1. decesso;
- 2. scioglimento;
- 3. recesso: l'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate





all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

- 4. esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per:
 - morosità nel pagamento della quota associativa protratta per 30 giorni dal termine di scadenza stabilito;
 - inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti interni e dei provvedimenti adottati dagli organi associativi;
 - comportamenti contrastanti con le finalità istituzionali o che danneggino l'Associazione.

Contro l'esclusione, che deve essere sinteticamente motivata e comunicata tramite racc. a./r. o PEC, l'interessato ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea degli associati. Il ricorso, indirizzato alla sede dell'Associazione, deve essere motivato e presentato tramite racc. a./r. o PEC entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Sul ricorso decide l'Assemblea nel corso della prima riunione utile. La decisione ha effetto immediato e non è impugnabile davanti ad altri organi associativi. Il socio cessa di appartenere all'Associazione decorso inutilmente il termine per proporre ricorso contro l'esclusione o con la conferma dell'esclusione.

In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono chiedere la restituzione dei contributi versati. Le quote associative non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Art. 8 – Attività di volontariato

- 1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 9 - Gli organi dell'Associazione

- 1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli aderenti;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente ed il Vicepresidente;
 - d. il Comitato Scientifico;
 - e. il Segretario (organo facoltativo);
 - | Tesoriere (organo facoltativo);





- g. il Collegio di Garanzia (organo facoltativo).
- 2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata di tre anni; i loro componenti possono essere riconfermati. Delle cariche di Segretario e Tesoriere può anche essere titolare la stessa persona.
- 3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
- 4. Tutte le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi sia presso la sede associativa, che altrove.
- 5. In caso di dimissioni, esclusione o di altri motivi di cessazione dall'incarico associativo, eventuali sostituzioni devono essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea, nel corso della prima riunione utile. I sostituti decadono con i componenti già in carica.

Art. 10 – Assemblea degli associati

- 1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
- 2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
- 3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
- 4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
- 5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
- 6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

- 1. L'assemblea ordinaria discute e:
 - a. elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico scegliendogli tra i propri associati;
 - b. può eleggere e revocare, ove lo ritenga opportuno, un Collegio di Garanzia;
 - c. approva il rendiconto economico-finanziario e la relazione sull'attività svolta e programmata;
 - d. approva gli indirizzi e le linee generali delle attività associative e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - e. delibera l'ammontare annuale di quote e contributi associativi e relativi termini di pagamento;
 - f. delibera in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;





- g. delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h. delibera eventuali esclusioni di soci, in seconda istanza ed in via definitiva, qualora non sia stato eletto il Collegio di Garanzia;
- i. ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- j. approva eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- k. delibera ogni altro argomento ad essa demandato per legge o a norma del presente Statuto.

L'assemblea ordinaria delibera altresì in merito all'istituzione di sezioni distaccate: strutture meramente operative, prive di autonomia amministrativa e patrimoniale.

2. L'assemblea straordinaria discute e:

- a. delibera le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. delibera lo scioglimento, la nomina dei liquidatori, la devoluzione del patrimonio e quanto demandato a norma di legge e Statuto; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2. L'Assemblea è comunque convocata anche quando almeno un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o su richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo (1/10) degli associati. In tal caso, l'assemblea dovrà tenersi entro sessanta giorni dalla richiesta.
- 3. L'assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di prima e seconda convocazione dell'adunanza (che può tenersi anche il medesimo giorno della prima). L'avviso, da comunicarsi mediante lettera o fax o e-mail o qualsiasi altro canale elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, deve essere comunicato a ogni socio almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.



He ,





Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- 5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
- 2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri, eletti tra gli aderenti dall'assemblea ordinaria. L'assemblea, prima di procedere all'elezione, delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 4. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



We 10



5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. provvedere all'attuazione delle delibere assembleari ed agli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria eccettuati gli atti riservati all'assemblea dalla legge o dallo Statuto per il raggiungimento delle finalità istituzionali, in conformità alle linee programmatiche definite dall'assemblea;
- b. redigere eventuali regolamenti interni e sottoporli all'assemblea;
- c. predisporre e sottoporre all'assemblea il rendiconto economico-finanziario e la relazione sull'attività svolta e programmata;
- d. proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- e. deliberare sulle altre materie demandate a norma di legge o del presente Statuto;
- f. eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente il Segretario ed il Tesoriere o il Segretario-Tesoriere;
- g. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- h. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- i. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri
- j. accogliere o respingere, in prima istanza, le domande di adesione;
- k. deliberare, in prima istanza, in merito all'esclusione dei soci;
- I. istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
- m. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- n. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 2. Il Consiglio viene convocato a cura del Presidente, mediante avviso personale (lettera o fax o e-mail o altri canali di trasmissione digitale), contenente ordine del giorno, data, luogo e ora della convocazione. L'avviso deve essere ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima della data





fissata per l'adunanza. Nei casi di motivata urgenza, la convocazione può essere effettuata anche senza il rispetto del predetto termine, mediante avviso personale trasmesso almeno un giorno prima.

- 3. Il Consiglio è convocato almeno una volta ogni 4 mesi e comunque ogni qual volta se ne presenti la necessità o ne facciano richiesta scritta almeno 2 componenti. In tal caso, la riunione dovrà tenersi entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.
- 4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
- 5. Delle adunanze del Consiglio deve essere redatto verbale, da trascrivere nell'apposito registro.
- 6. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto

Art. 17 - Presidente e Vicepresidente

- 1. Il Presidente dell'Associazione:
 - è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per tre anni. Può essere rieletto;
 - è rappresentante legale dell'Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - convoca presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, secondo modalità e termini previsti dallo Statuto;
 - è responsabile della redazione dei verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo insieme al Segretario eventualmente eletto;
 - in caso di necessità ed urgenza, compie i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso Consiglio, per la ratifica, nella prima riunione utile;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.
- 2. In caso di assenza o di impedimento, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente
- 3. Di fronte ad aderenti, terzi, pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Comitato Scientifico

- 1. Il Comitato Scientifico dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile, è composto da 3 a 5, eletti tra gli aderenti dall'assemblea ordinaria. L'assemblea, prima di procedere all'elezione, delibera il numero dei componenti del Comitato Scientifico.
- 2. Il Comitato Scientifico è titolare delle seguenti funzioni:
 - esame e controllo delle attività così come previste dall'art. 2 dello statuto





- valutazione degli aggiornamenti e dell'architettura del sito internet dell'Associazione
- valutazione della possibilità di pubblicare ricerche, notizie ed elaborati prodotti dagli associati o da altri autori, come pure degli elaborati derivanti da esperienze didattiche significative proposte all'Associazione, dagli associati o da simpatizzanti dell'associazione sul sito internet dell'Associazione e/o in qualsiasi altra forma editoriale;
- valutazione dei programmi e dei contenuti di tutti quegli eventi (mostre, convegni, visite guidate, concerti, etc.) che l'associazione vorrà promuovere

Art. 19 – Segretario e Tesoriere (Organi eventuali)

- 1. Il Segretario coadiuva il Presidente, in particolare nella redazione dei verbali di assemblea e Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza, la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei soci, del Registro dei verbali dell'assemblea e del Registro dei verbali del Consiglio Direttivo. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei documenti e dei registri associativi, nel rispetto della normativa vigente in relazione al trattamento dei dati personali.
- Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, stabilisce le regole secondo le quali vanno ordinati i documenti contabili ed aggiorna i registri contabili. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare al Tesoriere la redazione della bozza del rendiconto economicofinanziario.

Art. 20 – Collegio di Garazia (Organo eventuale)

- 1. L'assemblea ha facoltà di eleggere un Collegio di Garanzia costituito da tre componenti, rieleggibili e scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 2. Il Collegio:
 - ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - giudica ex bono et equo senza formalità di procedura ed il suo lodo non può essere impugnato davanti ad altri organi associativi.

Art. 21 – Libri sociali

- 1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. libro degli associati;
 - b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
- 2. I libri di cui alle lettere a., b., c., e. sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d. sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.







- 3. I verbali, di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da servizi convenzionati;
- f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- h. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- i. altre entrate espressamente previste dalla legge.

Art. 23 - Scritture contabili

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

- 1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto relativo all'anno precedente deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.
- 2. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea, in modo che i soci ne possano prendere visione.
- 3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
- 4. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.



le





Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

- 1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
- 2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

- 1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
- 2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Jus

Registro ESEN/F

TOTALE ESE-IE

Firma su delega del Pirture Pentalis (MOZZI GELO) yle

cylingia/e

(97) EIZUAFIN

